

popolazione secondo le norme stabilite dal decreto 31 dicembre 1864.

È un beneficio che voglio fare a questi comuni, è un premio per quelli che hanno osservato le prescrizioni governative per la tenuta del registro di popolazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Tubi credo che ritirerà la sua aggiunta, poichè la Commissione ha dichiarato che quelle disposizioni faranno parte del regolamento.

TUBI. Avendo la Commissione dichiarato che faranno parte del regolamento, io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Come ha inteso la Camera, il Ministero mantiene integralmente il suo articolo 7, al quale la Commissione ha controproposto l'articolo 10, e siccome il soggetto della discussione è l'articolo 10 del progetto della Commissione, così l'articolo 7 del Ministero diventa un emendamento.

L'onorevole Sineo propone che si voti per divisione, prima fino alle parole *comuni e provincie*, quindi alla seconda parte che resta, propone in aggiunta i due alinea del progetto della Commissione.

Leggo la prima parte dell'articolo 7 del progetto del Ministero controproposto all'articolo 10 :

« Art. 7. La popolazione accertata col censimento 31 dicembre 1871 al primo gennaio 1872, costituirà la popolazione legale dei comuni e delle provincie... »

Chi approva questo comma come emendamento alla prima parte dell'articolo 10 della Commissione, si compiaccia di alzarsi.

(La Camera approva)

Vengono ora i due ultimi alinea dell'articolo 10 della Commissione, proposti in sostituzione dell'ultima parte dell'articolo 7.

Quando la Camera approvasse questi due alinea, non starebbe più l'ultima parte del progetto ministeriale; e qualora li respingesse, metterò ai voti le ultime parole del progetto del Ministero.

Pongo ai voti i due ultimi alinea dell'articolo 10 della Commissione, come seconda parte aggiunta all'articolo 7 del Ministero, o in altri termini, l'emendamento della Commissione.

(Dopo doppia prova e controprova, la Camera respinge l'emendamento della Commissione.)

Ora leggo la seconda parte dell'articolo che forma il secondo comma: «... e sarà considerata la sola autentica fino al nuovo censimento decennale. »

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'articolo 10 complessivamente, che è l'articolo 7 del Ministero.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge, già votato dall'altro ramo del Parlamento, per estendere alla provincia romana certe disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile che riguardano l'abolizione dei feudi e dei fidecommessi. (V. Stampato n° 87).

Ho pure l'onore di presentare ancora alla Camera un progetto di legge per provvedere provvisoriamente ai ricorsi per cassazione della provincia romana. (V. Stampato n° 86).

Siccome si tratta di leggi importantissime, le quali completano la legislazione che sta per essere messa in vigore in quella provincia al primo di aprile, io pregherei la Camera di dichiararlo e di trattarlo per urgenza.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi due progetti di leggi, che saranno stampati e distribuiti, e, se non vi sono opposizioni, sono dichiarati d'urgenza.

SELLA, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera... (Movimenti) Non c'è niente di allarmante. (ilarità)

Presento il progetto di legge per il pagamento degli arretrati sul dazio di consumo, già stato discusso dalla Camera, cui l'altro ramo del Parlamento ha creduto d'introdurre una piccola variazione, che credo la Camera riconoscerà essere nell'interesse dello Stato e dei comuni. (V. Stampato n° 71-71 bis B)!

Io debbo poi domandare alla Camera la più grande possibile sollecitudine per questo progetto, e di volerlo rinviare alla stessa Commissione che ebbe già ad esaminarlo, onde possa in questa o nella prossima tornata essere votato...

Voci. In questa?

MINISTRO PER LE FINANZE... giacchè siamo al 25 marzo, e la Camera comprende perfettamente le necessità nelle quali io mi trovo.

PRESIDENTE. La Camera dà atto all'onorevole signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge che verrà trasmesso alla stessa Commissione che l'ha già esaminato, la quale sarà convocata domani...

Voci. Domani è domenica.

Altre voci. Sì! sì! Domani!

PRESIDENTE... e nella prossima seduta di lunedì la Camera se ne potrà occupare.

GHINOSI. Siccome l'onorevole ministro ha detto che la modificazione introdotta dal Senato è di lievissima entità, io proporrei un modo più spedito, cioè che l'onorevole ministro delle finanze ne dia ora lettura alla Camera e che quindi...

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Onorevole Ghinosi, la prego di non insistere, e di lasciare che il presidente provveda e inviti la Commissione a riferirne nella seduta prossima, e la Camera potrà deliberare presto.